



LEGGE

**SULLO ESERCIZIO DELLE INDUSTRIE E PROFESSIONI RUMOROSE**

**20 Giugno 1922 N. 20**

**Art. 1.**

- L'esercizio di professioni o di industrie o di mestieri rumorosi od incomodi, nello abitato o in prossima vicinanza a case di abitazioni, deve sospendersi nelle ore notturne: in primavera - estate dalle ore 23 alle ore 6 del mattino ed in autunno - inverno dalle ore 22 alle 7 del mattino.

**Art. 2.**

- L'Ispettore Politico - di ufficio o su reclamo di interessati e premessi gli opportuni accertamenti - stabilirà se una determinata industria, mestiere o professione sia da annoverarsi tra quelle incomode o rumorose. In caso affermativo intima la osservanza dell'orario stabilito dall'articolo 1.

Contro il provvedimento dell'Ispettorato è ammesso reclamo al Congresso di Stato che decide definitivamente.

**Art. 3.**

- Coloro che, dopo aver ricevuta a norma dell'articolo precedente la intimazione dello Ispettorato Politico, contravvengono all'orario stabilito all'art. 1 incorrono nella multa da lire dieci a lire cento.